

DIRITTO E SOCIETÀ

LE SENTENZE DEI GIUDICI E QUELLE DELLA STORIA

di **Natalino Irti**

Che il giudice - o, più generalmente, il giurista chiamato a render parere su un caso concreto - si trovi nella necessità di farsi "storico", e perciò di ricostruire e narrare eventi del passato; questa è proposizione da tutti condivisa. Il giureconsulto è storiografo di quel piccolo frammento o scheggia del passato, che egli deve conoscere e qualificare in applicazione della legge.

La "soggezione del giudice alla legge", tenuta per principio del moderno Stato di diritto e pure accolta nella nostra Carta costituzionale (art. 101, 2^o comma), non è soltanto garanzia di autonomia e indipendenza, ma anche misura e limite della potestà giudiziaria.

—Continua a pagina 18



L'osservanza delle leggi, le sentenze dei giudici e quelle della Storia

Diritto & Società**Natalino Irti***—Continua da pagina 1*

La legge, descrivendo singole figure di fatti, leciti o illeciti, traccia e determina l'orizzonte del giudice, il suo potere e dovere di indagine. A lui non si chiede di ricostruire un tratto di storia "generale", politica o etica o religiosa, ma di accettare quei fatti, e soltanto quei fatti, che, mostrandosi conformi alle figure normative (alle cosiddette "fattispecie" del lessico giuridico), esigono l'applicazione della legge. Da lui non si attende un giudizio sull'epoca storica – che rimane sottomessa all'hegeliano "tribunale del mondo" – ma la più angusta e povera indagine circa i fatti rilevanti per la legge, cioè per un certo e specifico comando normativo.

Questa distinzione – tra la storiografia etico-politica, o letteraria o filosofica, e la storiografia "legale" – fu assai cara a Benedetto Croce, che vi tornò su anche in pagine degli ultimi anni.

«L'indagine tribunalizia – egli avvertiva – intende a stabilire la persona a cui è da riportare la causa di un fatto accaduto, l'autore di esso o, come si dice, il responsabile per applicare le sanzioni della legge e a questa serbare vigore ed efficacia». Ed egli altresì ammoniva a non «trasportare all'indagine storica il metodo di quella tribunalizia», la quale «non risponde alla realtà reale ma solo a una realtà legale e formale», configurata per il pratico fine di applicare una data norma positiva.


La "responsabilità" della storia politica, se mai sia concepibile,

sta fuori dalle aule dei tribunali, non è scritta negli articoli di alcun codice, e si consegna – è ancora il Croce – «alla sorte delle armi, al giudizio di Dio». La diversa “responsabilità” giuridica è demandata alle sentenze dei magistrati, i quali, essendo soggetti alla legge e perciò rinchiusi nell'accertamento dei fatti previsti, si giovanò soltanto delle fonti, testimoniali o documentali, consentiti nella disciplina del processo, e in esse esauriscono il loro ufficio.

Che è funzione di alto rilievo nell'umana convivenza, e da svolgersi con scrupolo e acume di sguardo, ma limitata dal contenuto legislativo e destinata ad accettare la “realità formale”, lasciando agli storici “generali” di ricostruire il passato e di rinvenirvi le opere del genio politico, dell'arte e degli spiriti morali e religiosi.

Al destino degli Stati e delle società preme l'applicazione delle leggi, di queste regole non assolute né perenni, né garanti di verità né assicuratrici di pura giustizia, che tuttavia tengono insieme gli uomini, li sollevano a membri di comunità organizzate, e li accompagnano nel corso del tempo, partecipi, anch'esse, della loro infinita e tragica insoddisfazione. Né sentenze di magistrati né volumi di dottrina giuridica sono opere di rigorosa storiografia, ancorché possano offrire agli storici futuri indici e prove di climi culturali e ideologici. Ma sono, e debbono essere, opere di severa applicazione della legge: severa, si vuol dire, anche nell'osservare i limiti dell'indagine ed i vincoli del giudizio, che restringono e determinano l'orizzonte del singolo processo. Al di là del quale, le sentenze si presentano come atti arbitrari e sovvertitori delle sfere costituzionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.